

REGOLAMENTO (CE) N. 2199/95 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1995

relativo al trasporto per la fornitura gratuita alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan ed al Tagikistan, di farina di frumento tenero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio, del 4 agosto 1995, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 2009/95 della Commissione⁽²⁾, ha stabilito le disposizioni applicabili per la fornitura di prodotti agricoli prevista dal regolamento (CE) n. 1975/95; che occorre indire una gara per la fornitura di 46 000 tonnellate di farina di frumento tenero a destinazione della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà attuali esistenti in tali repubbliche e dei problemi specifici di inoltro dell'aiuto in tali regioni, è opportuno organizzare la fornitura dei prodotti summenzionati in quattro partite;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto b), del regolamento (CE) n. 2009/95, è indetta una gara per le spese occasionate dalla fornitura di 46 000 tonnellate (peso netto) di farina di frumento tenero, secondo quanto indicato nell'allegato I. La gara comporta quattro partite.

2. Le spese si riferiscono alla presa in consegna della merce, allo stadio previsto al paragrafo 3, ed al trasporto della stessa con mezzi adeguati sino ai luoghi di destinazione ed entro i termini specificati nell'allegato I.

3. La farina sarà tenuta a disposizione per l'imbarco, franco a bordo su battello o su vagoni, durante un periodo massimo di dieci giorni a decorrere dalle date indicate, nella maniera seguente:

Partita n. 1:

16 000 tonnellate nette:

— 6 000 tonnellate tenute a disposizione di cui:

— 3 000 t a partire dal 16 ottobre 1995 nel porto di Anversa,

— 3 000 t a partire dal 4 novembre 1995 nella stazione di Braunschweig;

— 10 000 tonnellate tenute a disposizione nel porto di Anversa di cui:

— 3 500 t a partire dal 24 ottobre 1995,

— 3 500 t a partire dal 28 ottobre 1995,

— 3 000 t a partire dal 1° novembre 1995.

Partita n. 2:

10 000 tonnellate nette tenute a disposizione nel porto di Venezia (porto Marghera) di cui:

— 3 500 t a partire dal 16 ottobre 1995,

— 3 500 t a partire dal 20 ottobre 1995,

— 3 000 t a partire dal 24 ottobre 1995.

Partita n. 3:

10 000 tonnellate nette:

— 7 000 tonnellate tenute a disposizione nel porto di Rouen di cui:

— 3 500 t a partire dal 1° novembre 1995,

— 3 500 t a partire dal 2 novembre 1995;

— 3 000 tonnellate tenute a disposizione nel porto di Trieste a partire dal 18 ottobre 1995.

Partita n. 4:

10 000 tonnellate nette:

— 7 000 tonnellate tenute a disposizione nel porto di Anversa di cui:

— 3 500 t a partire dal 20 ottobre 1995,

— 3 500 t a partire dal 30 ottobre 1995;

— 3 000 tonnellate tenute a disposizione nel porto d'Anversa a partire dal 20 ottobre 1995.

Decorsi i dieci giorni, a partire dalle date summenzionate, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Commissione le spese che essa avrà sopportato a copertura di ogni tipo di spesa (stazionamento, assicurazione, sorveglianza, garanzia, ecc...) previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto 4) del regolamento (CE) n. 2009/95.

Articolo 2

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2009/95 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

(1) GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 2.

(2) GU n. L 196 del 19. 8. 1995, pag. 4.